

22. ISTITUZIONI

1. 31958 R 0001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU B17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da:

- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

- a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese."

- b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali."

- c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali."

2. 31958 R 001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 401), modificato da:

- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

- a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese."

- b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali."

- c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali."